

Tribunale di Udine

- sezione civile -

Il Tribunale di Udine

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati

dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI

Presidente;

dott. Gianfranco PELLIZZONI

Giudice;

dott. Mimma GRISAFI

Giudice rel.;

letto il ricorso depositato in data 29/9/2011 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia volto ad ottenere l'accertamento dello "stato di insolvenza" della A società cooperativa, in liquidazione, ai sensi dell'art. 195 l.f.;

letta la memoria di costituzione della società cooperativa che chiede in via preliminare la dichiarazione di nullità/improponibilità/inammissibilità del ricorso ex art. 195 lf, in quanto la resistente sarebbe società cooperativa non "esente" da fallimento e comunque nel merito il rigetto per difetto dello stato di insolvenza;

lette le successive memorie depositate dalle parti e la documentazione prodotta;

rilevato che l'art. 195 lf I comma, come novellato, prevede la possibilità di un accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa solo per le imprese soggette a L.C.A. "con esclusione del fallimento";

rilevato che ai sensi dell'art. 2545 terdecies cc "le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento";

rilevato che nell'oggetto sociale della resistente è espressamente previsto il possibile svolgimento di diverse attività di natura "commerciale" ai sensi dell'art. 2195 cc, caratterizzate dalla destinazione a terzi dietro corrispettivo di beni o servizi, tra cui *"attività di lavorazione e confezionamento di prodotti di ogni genere ed in particolare di prodotti nel settore alimentare...potrà inoltre svolgere a) l'attività di movimentazione merci e logistica; b) la predisposizione, cura e manutenzione di aree verdi; ...b) attività di pulizie civili ed industriali..."*;

rilevato peraltro che, per pacifica giurisprudenza, le società cooperative sono soggette a fallimento in quanto svolgano "in concreto" attività commerciale, anche se non contemplata nell'oggetto sociale;

rilevato altresì che pacificamente è ammissibile la compresenza di attività mutualistica e attività lucrativa poiché i due fini non sono tra loro inconciliabili, in quanto agendo su due piani diversi possono essere rivolti al conseguimento della medesima finalità mutualistica;

rilevato che nel caso in esame la cooperativa resistente ha fornito la prova, mediante produzione di molteplici fatture di acquisto di beni e di materiali di consumo, di svolgere un'attività professionale organizzata volta a fornire a terzi servizi nel campo delle pulizie e della lavorazione dei prosciutti, attività che, pur orientata verso il soddisfacimento dei bisogni dei soci, è volta a realizzare un lucro oggettivo;

rilevato, infine, che nella fattispecie in esame non si pone l'ulteriore questione se il concetto di "esclusione" del fallimento sia riferito solo

alle imprese che per legge siano assoggettabili fin da subito esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa o anche a quelle che non siano assoggettabili a fallimento per possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 l.f., e ciò in quanto è pacifico che la resistente, in presenza dell'istanza di soggetto legittimato, avrebbe potuto essere assoggettata a fallimento;

rilevato infine che, non essendo più prevista dall'art. 6 l.f. la possibilità di dichiarazione d'ufficio del fallimento, in mancanza di istanze di soggetti legittimati (creditori o PM) il ricorso non può che essere respinto

P.Q.M.

rigetta l'istanza .

Udine 10/2/2012.

Il Giudice est.

Dott. Mimma Grisafi

Il Presidente

Dott. Alessandra Bottan Griselli